

**COMUNE di FALCADE**

(Provincia di Belluno)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ART. 2 DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REP. N. 1098 DEL 08.07.2008 – MANIFESTAZIONE VOLONTÀ DI NON AVVALERSI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SUL TERRENO E SUL SOPRASTANTE FABBRICATO IDENTIFICATI AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 3, MAPPALE N. 28.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **20.00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

<b>N.</b>	<b>NOME E COGNOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENZA</b>
01.	<b>MICHELE COSTA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>SI</b>
02.	<b>GIOVANNI FERRINI</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>NO (giustificato)</b>
03.	<b>RENZO GANZ</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>
04.	<b>SUSANNA DAN</b>	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>
05.	<b>ANDREA ZAMPIERI</b>	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>
06.	<b>GIUSEPPE PELLEGRINON</b>	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>
07.	<b>FULVIO VALT</b>	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, **Giacomo D'Ancona**.

L'Ing. **Michele Costa**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco: cerco di essere breve e sufficientemente chiaro.

Stiamo parlando del Rifugio *Baita dei Cacciatori*.

Cercando di fare un rapido *excursus*, a partire dal 2007 la passata amministrazione aveva raggiunto un accordo poi siglato attraverso un contratto per cui il vecchio rifugio esistente e il terreno di pertinenza, diciamo così, che era di uso civico, sono stati ceduti al Signor Rino Da Rif dietro la corresponsione al Comune della cifra di 25.900,00 Euro, cifra quantificata in base ad una stima sui valori.

Fatta richiesta di svincolo dall'uso civico alla Regione Veneto quest'ultima aveva espresso parere favorevole, dando le seguenti prescrizioni: che entro cinque anni dalla data di stipula del contratto il fabbricato fosse ristrutturato in base ad un apposito progetto di ristrutturazione, che il fabbricato avesse i requisiti di abitabilità/agibilità e la classificazione come rifugio alpino entro una certa scadenza.

Inoltre, tra le condizioni, vi era anche quella che nell'ipotesi di qualsiasi successiva alienazione del bene, cioè se la proprietà avesse a sua volta avuto intenzione di vendere, in ogni caso bisognava sempre chiedere al Comune di Falcade di pronunciarsi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione.

Nel tempo sono intervenute diverse difficoltà per quanto riguarda la realizzazione di questi lavori, che hanno portato il Signor Rino da Rif a chiedere una dilazione dei tempi, ovvero un posticipo della scadenza del contratto di due anni mantenendo comunque tutte le altre clausole del contratto.

Quindi si è arrivati alla scadenza del contratto e la piena proprietà era ritenuta raggiunta con l'adempimento di tutte le clausole in esso previste, entro il 4 luglio 2015.

Nei tempi previsti dal contratto il Signor Rino da Rif è riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi in esso previsti, per cui, dal punto di vista urbanistico, dell'agibilità, il rifugio è regolare, è a posto ed ha anche ricevuto la classificazione come *rifugio alpino* dalla Provincia di Belluno.

Quindi, svolti tutti gli adempimenti del caso previsti dal contratto in questione, rimaneva la clausola sulla prelazione.

A questo punto, avendo parlato con i suoi familiari, il figlio, Roberto Da Rif, vuole intervenire nella gestione futura del rifugio, anche per riuscire a dare una gestione migliore, più *qualificata* della struttura stessa.

Quindi il passaggio che dovrebbe essere fatto è la cessione da parte di Rino Da Rif al figlio Roberto di una parte del bene; in tale ottica il Comune deve pronunciarsi e *dire* se intende o meno esercitare il diritto di prelazione.

Ora, fatto salvo il fatto che nel momento in cui una struttura è nata come privata, con un sacco di problemi, è difficile per il Comune assumersene la proprietà per poi indire un bando per la gestione.

Detto questo, è fondamentale sottolineare che il costo di quel bene, se il Comune volesse esercitare il diritto di prelazione, sarebbe non indifferente.

Per cui l'intenzione dell'amministrazione è quella di non esercitare il diritto di prelazione e fare in modo che, attraverso la formazione di una società specifica, la ditta costituita da padre e figlio possa esercitare nel migliore dei modi la gestione di un rifugio che credo sia un punto strategico per tutta la Valle del Biois, per la nostra montagna, la Marmolada, le Cime d'Auta ed anche per l'Alta Via dei Pastori e per tutta la sentieristica in genere che riguarda la Valle del Biois.

Sottolineo che comunque, *domani*, qualora la società che si va a formare decidesse di alienare il bene dovrà interpellare il Comune per l'esercizio o meno, da parte di quest'ultimo, del diritto di prelazione.

Chiedo se ci sono considerazioni.

Giuseppe Pellegrinon: mi pare che sia giusta la posizione del Comune; il Signor Rino Da Rif ha fatto tante fatiche per costruire tale Rifugio, che è molto importante per la nostra zona, per il nostro turismo, per le Cime d'Auta, ad esempio, che sarebbero prive di un punto d'appoggio lungo i sentieri che sono alla base della montagna.

Se adesso questo subentro potrà essere utile anche a migliorare la gestione del rifugio siamo contenti.

Sindaco: credo che questo sia un passaggio, non dico definitivo, ma che chiude una storia molto lunga e credo la chiuda in maniera positiva.

Poi, ovviamente, sarà loro responsabilità, quella della gestione del rifugio, però credo che le prospettive siano *rosee*.

Fulvio Valt: mi associo anch'io a quanto detto da Giuseppe Pellegrinon e dal Sindaco; mi auguro anche che i Comuni di Falcade e Canale d'Agordo trovino soluzioni adeguate per la strada di accesso al rifugio.

Sindaco: ne stiamo parlando, vediamo di trovare la miglior soluzione.

### **\* IL CONSIGLIO COMUNALE DI FALCADE \***

**RITENUTA** la proposta di deliberazione in esame meritevole di accoglimento;

Con l'assistenza giuridico – amministrativa del Segretario Comunale;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato proclamato dal **SINDACO**:

Presenti:	n. 6	Consiglieri
Votanti:	n. 6	Consiglieri
Favorevoli:	n. 6	Consiglieri
Astenuti:	nessun	Consigliere
Contrari:	nessun	Consigliere

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal **SINDACO**:

Presenti:	n. 6	Consiglieri
Votanti:	n. 6	Consiglieri
Favorevoli:	n. 6	Consiglieri
Astenuti:	nessun	Consigliere
Contrari:	nessun	Consigliere

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

# COMUNE DI FALCADE

PROVINCIA DI BELLUNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 30.07.2015

INIZIATIVA: SINDACO

ISTRUTTORIA: UFFICIO SEGRETERIA

**OGGETTO: ART. 2 DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REP. N. 1098 DEL 08.07.2008 – MANIFESTAZIONE VOLONTÀ DI NON AVVALERSI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SUL TERRENO E SUL SOPRASTANTE FABBRICATO IDENTIFICATI AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 3, MAPPAL N. 28.**

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03.08.2007, esecutiva agli effetti di legge:
  - a) si stabiliva procedere all'alienazione a corpo, mediante trattativa privata diretta, al Sig. DA RIF Rino, nato a Canale d'Agordo (BL) il 09.10.1944 ed ivi residente in Via Feder n. 44, C.F. DRF RNI 44R09 B574Y, del terreno di uso civico con soprastante fabbricato di proprietà comunale, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio n. 3, Mappale n. 28, categoria A/11 (rifugi), classe unica, piani T-1, consistenza vani 6, rendita catastale Euro 216,91, per il prezzo complessivo di Euro 25.900,00;
  - b) si stabiliva di inoltrare al Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana apposita istanza, ai sensi dell'art. 8 della L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31, di autorizzazione all'alienazione del suddetto immobile collocato, secondo il vigente P.R.G., in zona agricola E 1/5 ed avente una destinazione d'uso di rifugio, demandando al Sindaco la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione;
  - c) si stabiliva di chiedere al Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana che, nel conseguente provvedimento regionale di autorizzazione all'alienazione, il termine previsto dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 31/1994 per la realizzazione delle finalità per le quali si assentiva la vendita medesima, venisse indicato in anni cinque stante l'ubicazione dell'immobile in zona disagiata, tale da rendere difficoltosa la realizzazione degli interventi di adeguamento igienico-funzionale nel termine usualmente concesso di anni due;
  - d) si dava atto che, nel caso in cui non si fosse proceduto alla realizzazione delle finalità per le quali la vendita era stata autorizzata dalla Regione, nel termine fissato dalla stessa autorizzazione regionale, il terreno sarebbe retrocesso in proprietà all'alienante e che, **nell'ipotesi di successiva alienazione del bene, il Comune avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione;**
- con nota in data 09.08.2007, prot. n. 0007642, a firma del Sindaco, questo Ente inoltrava alla Regione del Veneto apposita richiesta di autorizzazione all'alienazione del terreno e del soprastante fabbricato denominato "Baita dei Cacciatori", censiti al Catasto Fabbricati al Foglio n. 3, Mappale n. 28;
- con decreto n. 4 del 08.01.2008, trasmesso con nota in data 15.01.2008, prot. n. 22690 ed assunto al prot. comunale al n. 0000607 in data 21.01.2008, il Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana autorizzava questo Ente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31, all'alienazione del terreno e del fabbricato insistente sullo stesso distinti al Catasto del Comune di Falcade al Foglio n. 3, Mappale n. 28, di mq. 500, al fine di consentire l'utilizzo del bene immobile in questione come rifugio alpino denominato "Baita dei Cacciatori" con relativa area di pertinenza e stabiliva, al punto n. 3., che nel contratto di alienazione dovevano essere inserite le seguenti due clausole:
  - \* *"Nel caso in cui non siano realizzate, entro cinque anni dalla data di esecutività del presente provvedimento, le finalità per le quali la suddetta alienazione viene autorizzata, il terreno e il fabbricato censiti al catasto del Comune di Falcade al Fg. 3, Mappale n. 28 (di mq. 500) retrocedono al Comune di Falcade";*

\* ***“Nel caso di successive alienazioni spetta al Comune medesimo il diritto di prelazione.***

*Il bene immobile riacquistato dal Comune per effetto di retrocessione o di diritto di prelazione, torna al regime giuridico originario, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 31/1994;*

- con contratto di compravendita Repertorio n. 1098 del 08.07.2008, a rogito del Segretario Comunale GHEDIN Daniela, registrato a Belluno il 10.07.2008 al n. 188, Serie 1 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno il 10.07.2008 al n. 8829 Registro Generale ed al n. 6444 Registro Particolare, il Comune di Falcade vendeva al Sig. DA RIF Rino, nato a Canale d'Agordo (BL) il 09.10.1944 ed ivi residente in Via Feder n. 44, C.F. DRF RNI 44R09 B574Y, il terreno ed il soprastante fabbricato di proprietà comunale censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Falcade al Foglio n. 3, Mappale n. 28, categoria A/11 (rifugi), classe unica, p. T – 1, consistenza vani 6, rendita catastale Euro 216,91, corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Falcade al Foglio n. 3, Mappale n. 28, ente urbano, di are 5,00;
- all'art. 2 del sopra citato contratto veniva stabilito, tra l'altro, che, nel caso in cui non fossero state realizzate, entro cinque anni dalla data del suddetto provvedimento regionale n. 4 del 08.01.2008, le finalità per le quali l'alienazione era stata autorizzata (utilizzo del fabbricato quale rifugio alpino denominato “Baita dei Cacciatori” con relativa area di pertinenza), l'immobile alienato sarebbe retrocesso al Comune di Falcade e che, **nel caso di successive alienazioni del bene compravenduto, spettava al Comune il diritto di prelazione;**
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.01.2013, esecutiva agli effetti di legge:
  - a) si prendeva atto della nota del 12.11.2012, assunta al prot. comunale al n. 9528 in data 17.12.2012, con la quale il Sig. DA RIF Rino, proprietario del fabbricato censito al Foglio n. 3, Mappale n. 28, denominato “Baita dei Cacciatori”, chiedeva una proroga per il completamento dei lavori di ampliamento della struttura almeno fino alla data di scadenza del relativo titolo abilitativo edilizio prevista per il 04.07.2015 (comprensiva della richiesta di un anno di proroga);
  - b) si dava atto dell'interesse del Comune affinché la struttura potesse essere completata ed essere funzionale per accogliere i turisti ed i valligiani che percorrono i sentieri ai piedi delle Cime d'Auta;
  - c) si stabiliva di autorizzare il Sindaco ad inoltrare alla Regione apposita richiesta di proroga dei termini per il completamento dei lavori di ampliamento della struttura “Baita dei Cacciatori”;
- con nota in data 08.01.2013, prot. n. 000180 e successiva nota rettificativa in data 22.01.2013, prot. n. 0000568, questo Ente inviava alla Regione del Veneto – Direzione Economia e Sviluppo Montano la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.01.2013;
- con decreto n. 10 del 11.02.2013, trasmesso con nota in data 11.02.2013, prot. n. 63831 ed assunta al prot. comunale al n. 0001269 in data 13.02.2013, il Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano:
  - a) rideterminava il termine relativo alla clausola di retrocessione, stabilito nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 4 del 08.01.2008, modificando il punto 3. del dispositivo del decreto medesimo come segue:
    - \* *nel caso in cui non siano realizzate, entro il giorno 04.07.2015, le finalità per le quali la suddetta alienazione viene autorizzata, il terreno e il fabbricato censiti al catasto del Comune di Falcade al Fg. 3, Mappale n. 28 (di mq. 500) retrocedono al Comune di Falcade;*
    - \* ***nel caso di successive alienazioni spetta al Comune medesimo il diritto di prelazione.***  
*Il bene immobile riacquistato dal Comune per effetto di retrocessione o di diritto di prelazione, torna al regime giuridico originario, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 31/1994;*
  - b) dava atto che il contratto di compravendita, stipulato in base al citato decreto n. 4 del 08.01.2008, doveva essere integrato con il suddetto nuovo termine;
- con contratto Repertorio n. 1148 del 26.06.2013, a rogito del Segretario Comunale D'ANCONA Giacomo, registrato a Belluno il 03.07.2013 al n. 102, Serie 1 e trascritto presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno il 09.07.2013 al n. 7477 Registro Generale ed al n. 5612 Registro Particolare, il termine relativo alla clausola di retrocessione, stabilito nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 4 del 08.01.2008 ed inserito nel contratto Rep. n. 1098 del 08.07.2008, veniva rideterminato nella data del 04.07.2015, come stabilito nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 10 del 11.02.2013;

**Vista** la nota in data 23.06.2015, pervenuta tramite lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento ed assunta al prot. comunale al n. 0005159 in data 01.07.2015, con la quale il Sig. DA RIF Rino:

- a) dichiara di aver portato a compimento tutte le opere strutturali e non, per adeguare l'immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio n. 3, Mappale n. 28, al fine di utilizzarlo quale rifugio alpino (*comunicazione di fine lavori in virtù del Permesso di costruire n. 001/11 del 04.01.2011 e del Permesso di costruire a sanatoria n. 001/15 del 07.01.2015 e contestuale richiesta certificato di agibilità assunta al prot. comunale al n. 0000445 in data 19.01.2015*) e di avere conseguentemente ottenuto dalla Provincia di Belluno la classificazione in categoria unica, quale "Rifugio Alpino", della struttura ricettiva all'insegna "Baita dei Cacciatori", corrente in Località Le Fontane al Sas n. 1, con determinazione costitutiva del Dirigente del Settore Sviluppo Economico Sociale e Culturale n. 1000 del 10.06.2015;
- b) comunica l'intenzione di voler conferire, entro il 31.12.2015, una quota pari al 40% dell'immobile di cui trattasi al figlio DA RIF Roberto e che, a tale scopo, si riserva di costituire una nuova società, con valore di detto conferimento pari ad Euro 30.000,00;
- c) **chiede al Comune se intenda avvalersi del diritto di prelazione di cui all'articolo 2 del contratto di compravendita Repertorio n. 1098 del 08.07.2008;**

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale non intende esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 2 del contratto di compravendita Repertorio n. 1098 del 08.07.2008, come richiamato al medesimo articolo 2 del contratto Repertorio n. 1148 del 26.06.2013, in quanto:

- l'immobile e relative pertinenze non risultano funzionali ai compiti istituzionali dell'Ente;
- l'attività agro-silvo-pastorale sull'area in argomento non è più esercitabile stante l'edificazione intervenuta già negli anni 70;
- il Comune non dispone delle necessarie risorse economiche per l'acquisto della struttura ricettiva e dovrebbe comunque indire un apposito bando di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un gestore della medesima, il cui esito appare quanto mai incerto stante la collocazione dell'immobile in una zona impervia, non servita da alcuna viabilità silvo – pastorale ed il cui accesso può avvenire esclusivamente a piedi percorrendo, quale via più breve, il sentiero che parte dalla Frazione Colmean, nel Comune di Canale d'Agordo ed attraversa la Località "Pian del Bosc", con un tempo medio di percorrenza di un'ora;

**Vista** la Legge 16.06.1927, n. 1766;

**Vista** la L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

## **SI PROPONE**

1. **di approvare**, tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella sopra richiamata nota del Sig. DA RIF Rino in data 23.06.2015 ed assunta al prot. di questo Ente al n. 0005159 in data 01.07.2015;
3. **di rinunciare**, per le motivazioni sopra indicate, stante l'intenzione manifestata dal Sig. DA RIF Rino di voler cedere al proprio figlio DA RIF Roberto una quota pari al 40% della struttura ricettiva adibita a rifugio alpino e relative pertinenze identificate al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio n. 3, Mappale n. 28, **all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 2 del contratto di compravendita Repertorio n. 1098 del 08.07.2008, come richiamato al medesimo articolo 2 del contratto Repertorio n. 1148 del 26.06.2013;**

4. **di inviare** copia della conseguente deliberazione al Sig. DA RIF Rino, residente a Falcade (BL) in Località Le Fontane al Sas n. 1 nonché, per opportuna conoscenza, alla Regione del Veneto – Dipartimento Turismo – Sezione Economia e Sviluppo Montano;
5. **di dichiarare**, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 49  
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

C.C.

G.C.

DATA: 09.07.2015

**OGGETTO: ART. 2 DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REP. N. 1098  
DEL 08.07.2008 – MANIFESTAZIONE VOLONTÀ DI NON  
AVVALERSI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SUL TERRENO E  
SUL SOPRASTANTE FABBRICATO IDENTIFICATI AL  
N.C.E.U. AL FOGLIO N. 3, MAPPALE N. 28.**

**PARERI DEI RESPONSABILI DELLE AREE TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

MOTIVAZIONI:

---

---

firma

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

F.to Ing. Angelo NICOLAO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

F.to Giacomo D'ANCONA

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

MOTIVAZIONI:

---

---

firma

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

F.to Rag. Lorena DE BIASIO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Michele Costa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giacomo D'Ancona

**Si attesta che la presente deliberazione:**

- E' stata dichiarata dall'Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
  - Viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 04/08/2015 e (solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari.
- Falcade, lì 04/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 04/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giacomo D'Ancona

La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line sino al \_\_\_\_\_, senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giacomo D'Ancona